

**ATTO
N. 245 DEL 15/05/2024**

OGGETTO

DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA DENOMINATA "RAZIONALIZZAZIONE RETE TRAVERSETOLO-BIBBIANO - ALLACCIAMENTO ARDAG GROUP (EX CAPOLO) DN100 (4") "NEL COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. REVOCA DECRETO DI IMPOSIZIONE DI SERVITU' E DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA N. 208 DEL 30/04/2024

Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con provvedimento n. 15 del 06/02/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

il sottoscritto nato a Reggio Emilia il 04/06/1963 agisce legittimamente nel presente atto in nome e per conto della Provincia di Reggio Emilia in virtù delle competenze ad esso attribuite a seguito della nomina a Dirigente del Servizio Unità amministrativa speciale per il PNRR e gli Investimenti avvenuta con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 29 del 07/03/2022;

con successivo provvedimento presidenziale n. 15 del 06/02/2024 le competenze in materia di espropri sono state assegnate al Servizio appena citato con la ridenominazione della U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti in U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed espropri;

Visti:

gli artt. 52-sexies e 52 octies del D.P.R. 327/2001;

gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n.327/2001;

la Delibera del Consiglio Comunale di Montecchio Emilia n.37 del 30/05/2023 con cui è stata approvata l'opera denominata "Razionalizzazione rete Traversetolo - Bibbiano" - "Allacciamento ARDAG GROUP (ex Capolo) DN 100 (4)", comportante variante allo strumento urbanistico, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni nonché dichiarazione di pubblica utilità;

la determina dirigenziale n. DET- AMB-2023-4423 del 05/09/2023 emessa dall'Agenzia Prevenzione Ambiente Energia – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (ARPAE SAC di Reggio Emilia) di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate ed autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio del suddetto metanodotto;

l'Istanza di imposizione di servitù ed occupazione temporanea con determinazione urgente delle indennità provvisorie, ex artt. 22, 52 sexies ed 52 octies del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001 e ss.mm.ii, assunta in atti al P.G. 6458 del 07/03/2024, con la quale Snam Rete Gas spa ha richiesto alla Provincia di Reggio Emilia l'emissione, a proprio favore, del decreto di servitù e di occupazione temporanea di impianto di gasdotto sui terreni più avanti indicati;

Considerato che:

per quanto esposto nell'istanza di cui sopra, si ritengono accoglibili le ragioni di indifferibilità ed urgenza dedotte dalla società proponente predetta, e si ritiene pertanto di agire in forza degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 327/2001;

ai sensi dell'art. 52-octies del D.P.R. 327/2001 il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indicando l'ammontare delle relative indennità provvisorie;

l'asservimento è finalizzato alla realizzazione di opere private di pubblica utilità e, pertanto, la valutazione ai fini indennizzativi è stata effettuata dalla Società Proponente, Snam Rete Gas spa, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 327/2001;

Preso atto che,

come riportato nell'istanza predetta della società Snam Rete Gas S.p.a., non è stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi nel Comune di Montecchio Emilia (RE), appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento;

Atteso che:

nel proprio provvedimento n. 208 del 30/04/2024 il periodo di cui all'art. 2 di pag 4 recante "l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici/50) e di m 3,50 (tre/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione", risulta in parte errato;

la dicitura corretto risulta essere la seguente: "l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione", in quanto ricorre la sola condizione di non costruire a distanza inferiore di m. 13,50 e non anche, come sopra indicato; di m. 3.50 dall'asse di tubazione;

Ritenuto pertanto, al fine di contenere in unico provvedimento le prescrizioni concernenti il possesso delle aree riguardanti l'intervento in oggetto, di revocare integralmente il provvedimento 208 del 30/04/2024 ;

Accertata, ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

REVOCA

per i motivi in narrativa indicati, il proprio provvedimento n. 208 del 30/04/2024;

DECRETA

Art 1 – Costituzione di servitù coattiva di metanodotto e occupazione temporanea

ai sensi degli artt. 22, 23, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001, a favore della Società Snam Rete Gas spa (società proponente) P.IVA 10238291008 – REA: MI-1964271, con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza santa Barbara n. 7, mediante determinazione urgente delle indennità provvisorie:

- l'asservimento delle aree descritte nella tabella che segue, tutte ubicate in Comune di Montecchio Emilia (RE), graficamente indicate nelle planimetrie allegate, identificate in colore rosso nel piano particellare in scala 1:2000;
- l'occupazione temporanea delle medesime aree sotto descritte, identificate nelle allegate planimetrie in colore verde, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di immissione in possesso dell'area necessaria per la corretta esecuzione dei lavori;

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	COMUNE	FOGLIO	PART.	QUALITÀ	SUPERFICIE DA ASSERVIRE PER FASCIA METANODOTTO	INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO A CORPO	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO	TOTALE INDENNITÀ offerta A CORPO
						mq	€	mq	€	€
1	SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A. con sede in Strada Aiola n 17 MONTECCHIO EMILIA (RE) CF: 04293530152	MONTECCHIO EMILIA	21	419	SEMIN IRRIG	1.217	1.148	626	318,63	1.466,63
TOTALE						1.217	1.148,00	626	318,63	1.466,63

Art. 2 – Caratteristiche e prescrizioni della servitù

L'imposizione della servitù prevede quanto segue a carico dei fondi sopracitati:

- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici/50) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- la facoltà di Snam Rete Gas di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonché accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione dei metanodotti sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitù, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del metanodotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi;

Art. 3 – Occupazione temporanea

1. L'occupazione temporanea delle aree succitate e precisamente individuate nella tabella di cui all'art. 1 e nella planimetria allegata al presente atto è disposta per il periodo occorrente alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto che si stima in anni due decorrenti dalla data di immissione in possesso.

2. All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili, i tecnici incaricati provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso; lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso dovranno essere redatti in contraddittorio con i proprietari o, in caso di assenza o di rifiuto degli stessi, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'imposizione delle servitù. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. L'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa di possesso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, dovrà essere notificato dalla Società Proponente almeno 7 giorni prima ai proprietari dei fondi e potrà avvenire contestualmente alla notifica del presente decreto.

Art. 4 – Dell'indennità provvisoria di asservimento

Ai sensi delle vigenti norme, sono inoltre suscettibili di indennizzo i fabbricati, i manufatti, le opere di urbanizzazione e le essenze arboree di pregio insistenti sui fondi asserviti, rimossi per l'esecuzione delle opere e non ripristinati al termine dei lavori.

Detti elementi, da rilevarsi in sede di esecuzione dell'occupazione, verranno liquidati, ai sensi degli art. 32-38 del D.P.R. 327/2001, in base al loro valore venale, tenuto conto dello stato di manutenzione in cui si trovano.

Art. 5 – Modalità di accettazione dell'indennità

I proprietari asservendi, entro trenta giorni dalla presa di possesso, devono comunicare alla Società Proponente, Snam Rete Gas spa ai seguenti recapiti: engcos.cocenord@pec.snam.it e, per conoscenza, all'autorità emanante il presente decreto, della Provincia di Reggio Emilia – U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri – corso Garibaldi 59 – Reggio Emilia, se intende accettare l'indennità con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata. La dichiarazione di accettazione è irrevocabile.

Art. 6 – Notifica, pubblicazione ed esecuzione del decreto

Il beneficiario, Snam Rete Gas spa, dovrà notificare il presente decreto ai proprietari delle aree di cui al presente atto, nelle forme degli atti processuali civili o, in ogni caso, nelle valide modalità previste dalla norma, con un avviso contenente l'indicazione del luogo e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto di asservimento, almeno sette giorni prima di essa.

Tale esecuzione ha luogo con l'immissione in possesso e con la redazione del verbale di stato di consistenza dei beni, prima che sia mutato lo stato dei luoghi.

Il presente decreto sarà registrato e trascritto senza indugio presso i competenti Uffici, a cura e a spese del beneficiario dell'asservimento.

Estratto del presente decreto sarà inviato dalla U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri della Provincia di Reggio Emilia al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione a titolo gratuito.

Art. 7 – Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Eleonora Nobili, Responsabile della U.O. Esecuzione amministrativa degli appalti ed Espropri della Provincia di Reggio Emilia.

Art. 8 – Modalità e termini per l'impugnazione

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità.

Reggio Emilia, li 15/07/2022

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Reggio Emilia, lì 15/05/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il
PNRR e gli Investimenti
F.to TAGLIAVINI STEFANO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)


Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

METANODOTTO: RAZIONALIZZAZIONE RETE TRAVERSETOLO - BIBBIANO - ALLACCIAMENTO ARDAG GROUP (Ex Capolo) DN 100 (4")

DATI CATASTALI											Elenco proprietari dei terreni da asservire / occupare temporaneamente in Comune Montecchio Emilia							
N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DITTA	COMUNE	FOGLIO	PART.	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE		CONFINI	SUPERFICIE DA ASSERVIRE PER FASCIA METANODOTTO	INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO A CORPO	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO	TOTALE INDENNITÀ offerta A CORPO
								HA	ARE	CA	DOMINICALE	AGRARIO						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	SOCIETÀ AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A. con sede in Strada Aiola n.17 MONTECCHIO EMILIA (RE) CF: 04293530152	SOCIETÀ AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A. CF: 04293530152 Proprietà per 1/1	MONTECCHIO EMILIA	21	419	SEMIN IRRIG	1	4	19	20	400,52	433	N: strada comunale Maglio E: mapp. 291-220 S: mapp. 23-22-507 O: mapp. A-485-313-420-417	1.217	1.148	626	318,63	1.466,63
TOTALE													1.217	1.148,00	626	318,63	1.466,63	

PIANO PARTICELLARE sc. 1 : 2000



PIANO PARTICELLARE sc. 1 : 2000

